

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 104 del 09/06/2011 - rif. PREC 33/11/L

Parere di Precontenzioso n. 104 del 09/06/2011 - rif. PREC 33/11/L d.lgs 163/06 Articoli 64 - Codici 64.1

L'obbligo di eseguire un sopralluogo posto a carico dei concorrenti trova fondamento in precise disposizioni del d.P.R. 554/99 (art. 71 comma 2, e art. 79 comma 5); è stato affermato che la prescrizione del bando di gara che consente di effettuare la presa visione dei luoghi solo ad alcune figure di vertice dell'impresa, appare restrittiva e rigida, avuto riguardo al fatto che è insito nel favor participationis che una stessa impresa possa partecipare contemporaneamente ad una pluralità di gare e a tale potenzialità non possono essere fraposte limitazioni che non discendano da un superiore e specifico interesse pubblico. In linea con quanto sopra affermato, va considerato che l'interesse della stazione appaltante alla serietà dell'offerta e ad essere garantita rispetto a successive possibili contestazioni connesse ad una carente conoscenza dei luoghi è soddisfatto già con lo svolgimento del sopralluogo da parte dell'impresa concorrente che avviene alla presenza del funzionario dell'Amministrazione, il quale, delegato dalla stazione appaltante, certifica l'avvenuto sopralluogo. Al limite, per evitare che tale accertamento tecnico sia ridotto ad un mero adempimento burocratico, la stazione appaltante può sempre prescrivere nel bando che la visita dei luoghi venga effettuata da soggetto comunque riconducibile alla struttura organizzativa dell'impresa concorrente, secondo la relativa disciplina codicistica.